

Deutsche Bank S.p.A.

Informativa sui livelli di segregazione dei conti ai sensi dell'art. 38 del Regolamento UE n. 909/2014 relativo ai depositari centrali di titoli

Dicembre 2019

Introduzione

In questo documento le diciture "la Banca", "noi", "il nostro/la nostra/i nostri/le nostre", "ci" sono riferite a Deutsche Bank S.p.A. in qualità di partecipante al relativo depositario centrale di titoli (CSD). Le diciture "voi" e "suo/sua/suoi/sue" sono riferite al cliente.

Qual è lo scopo di questo documento?

Lo scopo di questo documento è illustrare i livelli di protezione associati ai diversi livelli di segregazione in relazione ai titoli detenuti direttamente per i clienti presso depositari centrali di titoli (**CSD**) nello Spazio Economico Europeo (**SEE**), oltre a fornire una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto applicabile in caso di "crisi" delle banche.

Questa informativa è obbligatoria ai sensi dell'articolo 38, commi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione Europea e ai depositari centrali di titoli (il "Regolamento sui depositari centrali di titoli" o "**CSDR**") (in relazione ai CSD nel SEE).

In base a queste disposizioni normative, Deutsche Bank SpA, in qualità di partecipante diretto a diversi CSD con sede nel SEE, è tenuta ad offrire ai clienti almeno la scelta tra **conti a segregazione omnibus** e **conti a segregazione per singolo cliente**. Inoltre, la Banca deve rendere pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dai differenti tipi di conti, compresa una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti e un'informazione sul diritto applicabile in caso di "crisi".

Le informazioni relative ai costi sono comunicate nella specifica Informativa pubblicata dalla Banca sul proprio sito internet nella sezione "EMIR-CSDR" al seguente link: <https://www.db.com/italia/it/content/5156.html>.

In base al CSDR, i CSD ai quali partecipiamo direttamente hanno propri obblighi informativi; in questo documento riportiamo i collegamenti necessari ai siti dei CSD ove sono pubblicate le relative comunicazioni.

Questo documento non è né intende essere una consulenza legale, o di altro tipo, e non vi si deve fare affidamento come tale. I clienti dovranno richiedere autonomamente una consulenza legale o di altro tipo, qualora necessitino di indicazioni sulle questioni illustrate in questo documento.

Premessa

La Banca registra nelle proprie scritture contabili i titoli di ogni cliente in esecuzione del contratto di deposito a custodia ed amministrazione di titoli. Come previsto dalla legge italiana, i titoli sono registrati in un conto intestato al cliente e separato rispetto a quello di ogni altro cliente.

In forza di tale rapporto contrattuale, la Banca custodisce i titoli per conto del cliente senza acquisire alcun diritto sui medesimi titoli detenuti sul conto: il diritto di proprietà rimane sempre in capo al cliente che, in ogni momento, può esercitare i propri diritti sui titoli ed ha il diritto di chiedere la restituzione dei titoli detenuti sul suo conto (in caso di titoli dematerializzati, non essendo possibile la restituzione fisica dei titoli, la "restituzione" avviene tramite l'accredito e la registrazione dei titoli su un diverso conto titoli, indicato dal cliente, detenuto con un altro intermediario).

Secondo le modalità e i termini previsti dal contratto, possiamo "sub-depositare" (o in caso di titoli dematerializzati, "sub-registrare") tali titoli presso il CSD a cui partecipiamo direttamente.

Le registrazioni relative ai conti dei clienti contenute nei libri e nei registri della Banca corrispondono a quanto sub depositato (o in caso di titoli dematerializzati, "sub-registrato") sui conti aperti da DB presso i CSD in cui sono detenuti i titoli del cliente. In questi casi il cliente non instaura un rapporto contrattuale con il CSD, ma solo con la Banca che detiene i titoli per suo conto.

Tramite la partecipazione diretta in CSD, apriamo conti presso i CSD a nostro nome con rubrica "conto terzi" in cui deteniamo i titoli dei clienti. Attualmente mettiamo a disposizione dei clienti le seguenti due tipologie di conti presso i CSD: conti a segregazione per singolo cliente ("Individual Segregated Account" –"**ISA**") e conti a segregazione omnibus ("Omnibus Segregated Account"-**OSA**).

ISA: Un ISA è utilizzato per detenere titoli di proprietà di un singolo cliente e quindi i titoli del cliente sono detenuti separatamente dai titoli degli altri clienti e dai titoli di nostra proprietà.

OSA: Un OSA è utilizzato per detenere i titoli di proprietà di una pluralità di clienti su base collettiva e separati dai titoli di nostra proprietà.

Cosa deve fare il cliente?

Le disposizioni del CSDR prevedono che i CSD autorizzati e, di conseguenza, i loro partecipanti diretti siano obbligati ad offrire ai clienti la scelta di detenere i loro titoli presso (i) un OSA o (ii) un ISA presso il CSD. Pertanto, per i CSD a cui partecipiamo direttamente, il cliente può scegliere se detenere i suoi titoli presso i CSD in un OSA o in un ISA. Il conto ISA viene aperto solo su espressa richiesta del cliente. Salve diverse comunicazioni per iscritto del cliente, continueremo a detenere i suoi titoli nella struttura di conto individuata al momento dell'apertura del rapporto.

Si informa che in nessun caso il cliente può dare istruzioni al CSD. L'ISA, infatti, non consente alcuna operatività ulteriore rispetto all'OSA. Ricordiamo che se il cliente decide di detenere i suoi titoli in un ISA, potremmo non essere in grado di fornire l'intera gamma di prodotti / servizi che solitamente offriamo. Per conoscere la gamma di prodotti / servizi disponibili per i clienti tramite ISA o per modificare la tipologia di conto nel quale detiene i suoi titoli presso il CSD, invitiamo il cliente a prendere contatto con il suo consulente abituale.

Le informazioni relative ai costi e alle spese associati alla tenuta di ciascun conto sono indicate nel Foglio Informativo disponibile nella sezione "Trasparenza Bancaria" del nostro sito internet e nella relativa comunicazione sui costi disponibile nella sezione "EMIR - CSDR" al seguente link: <https://www.db.com/italia/it/content/5156.html>.

Prima di scegliere una tipologia di conto, si prega inoltre di leggere attentamente questa Comunicazione che definisce i rischi associati alla gestione dei due tipi di conti.

Principali implicazioni giuridiche dei livelli di segregazione

1. "Crisi" della Banca

Un nostro eventuale stato di "crisi" (dissesto o rischio di dissesto) non pregiudica i diritti dei clienti sui titoli che deteniamo direttamente presso i CSD, sia che tali titoli siano detenuti in un ISA che in un OSA.

Nella pratica la restituzione dei titoli a seguito di uno stato di "crisi" dipende da una serie di fattori, i più rilevanti dei quali sono riportati di seguito.

In qualità di istituto bancario italiano, soggetto alle disposizioni del Testo Unico Bancario (e alle leggi integrative), qualora venisse accertato lo stato di "crisi", saremmo assoggettati alla procedura prevista dalla disciplina speciale di settore, diversa dalla procedura concorsuale di "diritto comune" prevista per la "crisi" delle altre imprese.

Le misure per la gestione della "crisi" di un istituto bancario sono attuate sotto la supervisione della Banca d'Italia. Le più importanti sono la liquidazione coatta amministrativa, condotta da uno o più commissari liquidatori, e la procedura di risoluzione (cfr. glossario¹) che può dar luogo al "*bail-in*" che consiste nella "riduzione" (cioè cancellazione ovvero nella "conversione" in capitale di rischio) della passività della Banca verso i terzi.

A prescindere dalla misura adottata per la gestione della "crisi", ai sensi della legge italiana, i titoli da noi detenuti per conto di clienti non rientrerebbero nel nostro attivo per la distribuzione ai creditori, a condizione che essi siano di proprietà dei clienti stessi al momento della messa in liquidazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico della Finanza i titoli dei clienti depositati presso di noi costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti dal nostro (separazione verticale) e da quello degli altri clienti (separazione orizzontale). Su tali titoli non sono ammesse azioni dei nostri creditori o nell'interesse degli stessi, né quelle di eventuali depositari o sub depositari o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Nel rispetto di tale principio di separazione, i diritti dei clienti sui titoli depositati presso di noi e detenuti direttamente presso un CSD per conto dei clienti medesimi non sono influenzati dallo stato di

¹) Alla fine di questo documento un glossario spiega alcuni dei termini tecnici utilizzati nel documento.

“crisi” in cui noi dovessimo versare, indipendentemente dal fatto che i titoli siano detenuti presso il CSD in un OSA o in un ISA.

I titoli da noi detenuti per conto dei clienti e che rimangono di proprietà dei clienti sopra menzionati, non saranno soggetti ad alcun intervento di “*bail-in*”, che potrebbe essere applicato in caso di procedimento di risoluzione bancaria. Ulteriori informazioni sulla risoluzione bancaria e sul *bail-in* sono disponibili sul seguente sito web: <https://www.db.com/company/en/information-on-bank-resolution-and--bail-in.htm>.

Di conseguenza, in caso di stato di “crisi”, i clienti sono tutelati e hanno diritto alla restituzione dei titoli detenuti in custodia, che siano di loro proprietà e non di nostra proprietà. Ciò vale per tutti i titoli, che siano detenuti presso il CSD in un OSA o in un ISA.

2. Diritti dei clienti

Ai sensi della legge italiana siamo tenuti a tutelare la posizione giuridica del cliente con riferimento ai suoi titoli da noi detenuti in custodia e a separare la posizione giuridica del cliente dai nostri diritti e da quelli degli altri clienti.

Anche laddove i titoli dei nostri clienti siano registrati a nostro nome nel relativo CSD, li deteniamo per conto dei nostri clienti, che sono considerati, ai sensi di legge, come aventi un diritto su tali titoli. Ciò vale sia nel caso degli ISA che degli OSA.

In ogni caso, le nostre scritture contabili costituiscono evidenza dei diritti dei nostri clienti sui titoli. Tali evidenze sono particolarmente importanti in caso di insolvenza. Sia per gli ISA, sia per gli OSA, un liquidatore potrà richiedere la riconciliazione completa dei libri e delle scritture in relazione a tutti i conti titoli prima dello svincolo di eventuali titoli da tali conti.

La legge italiana ci impone di tenere i libri e i registri in modo accurato, al fine di distinguere i titoli detenuti per un cliente da quelli detenuti per un altro cliente e dai nostri. Siamo, inoltre, soggetti a verifiche regolari per quanto riguarda la conformità a tali norme. Fintantoché le scritture contabili saranno conservate in conformità alle norme applicabili, i clienti dovrebbero usufruire dello stesso livello di protezione sia per gli ISA sia per gli OSA.

Inoltre, in caso di stato di “crisi” della banca la legge italiana prevede che, se risulta rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti, essi hanno diritto alla piena restituzione dei titoli di loro proprietà.

Nel caso non sia rispettata la separazione dei patrimoni dei clienti tra di loro ovvero gli strumenti finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le restituzioni, i commissari liquidatori procedono, ove possibile, alle restituzioni in proporzione dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso allo stato passivo (nella sezione separata) ovvero alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del ricavato secondo la medesima proporzione.

Infine, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione del patrimonio della banca da quelli dei clienti, i clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato passivo concorrono con gli altri creditori chirografari.

Questa procedura riguarda sia i clienti con conto ISA, sia i clienti con conto OSA.

3. Sottodotazioni (“*shortfalls*”)

In caso il numero di titoli che siamo obbligati a consegnare ai clienti risulti inferiore al numero di titoli che deteniamo per loro conto in un ISA o un OSA, potrebbe verificarsi una sottodotazione rispetto ai titoli ai quali i clienti hanno diritto in caso di “crisi” della banca. Il modo in cui si verifica tale sottodotazione può essere diverso tra ISA e OSA (si veda più avanti).

Come può verificarsi una sottodotazione

Una sottodotazione potrebbe prodursi per diverse ragioni, come, ad esempio, errori amministrativi, problematiche operative, movimenti infragiornalieri o inadempienza della controparte.

In base alle ordinarie procedure adottate, nel caso in cui il cliente ci abbia richiesto il regolamento di un'operazione e tale cliente non disponga di titoli sufficienti presso di noi per effettuare tale regolamento,

provvederemo al regolamento solo dopo che il cliente ci avrà consegnato i titoli necessari per adempiere all'obbligo di regolamento.

Trattamento delle sottodotazioni

Nel caso in cui si verifichi una sottodotazione, i clienti potrebbero vantare un credito nei nostri confronti per le eventuali perdite subite in caso di "crisi" della Banca. Le sottodotazioni e le conseguenti perdite subite potrebbero essere gestite diversamente a seconda che i titoli di un cliente siano detenuti in un ISA o in un OSA.

In alcuni dei CSD² a cui partecipiamo direttamente in cui i nostri clienti sono considerati comproprietari di tutti i titoli di uno stesso tipo, detenuti in custodia collettiva da detto CSD, una sottodotazione (che si sia verificata per qualsiasi ragione), e le perdite conseguenti in caso di "crisi" della Banca, sarebbero generalmente ripartite in misura percentuale rispetto alla partecipazione di ciascun cliente, in quanto intestatario di titoli nel CSD in oggetto, indipendentemente dal fatto che i titoli del cliente siano detenuti in un ISA o in un OSA.

Tuttavia, appare ragionevole ritenere che, nonostante la comproprietà di ciascun cliente su tutti i titoli della relativa tipologia, una sottodotazione e le conseguenti perdite concretamente attribuibili ad un OSA (non interamente attribuibili ad uno specifico cliente), debbano essere condivise solo tra i clienti i cui titoli sono detenuti in tale OSA, e non ripartite tra i clienti che detengono titoli negli ISA.

L'intera sottodotazione e le conseguenti perdite su un ISA sarebbero attribuibili al cliente per il quale deteniamo il conto e non sarebbero condivise con altri clienti per i quali deteniamo titoli.

Allo stesso modo, il cliente non sarebbe esposto a una sottodotazione riguardante un conto detenuto per un altro cliente o per altri clienti.

Al contrario, in caso di una sottodotazione derivante da un OSA e per quanto riguarda le perdite conseguenti in caso di "crisi" della Banca, la sottodotazione verrebbe ripartita di norma tra tutti i clienti che hanno un diritto in quel titolo sul conto. È probabile che la ripartizione sia calcolata percentualmente tra i clienti, sebbene appaia ragionevole che in determinate circostanze una sottodotazione per un particolare titolo di un OSA dovrebbe essere attribuita a un cliente o a clienti particolari. Pertanto, un cliente può essere esposto a una sottodotazione anche nel caso in cui i titoli non siano disponibili senza correlazione alcuna con quel cliente.

Qualora non fossimo in grado di coprire la sottodotazione prima che si verifichi il nostro stato di "crisi", i clienti sarebbero, dunque, esposti ai rischi del nostro stato di "crisi", compreso il rischio che non siano in grado di recuperare tutti gli importi rivendicati o parte di essi. In tal caso i clienti potrebbero, in determinate situazioni, presentare una domanda per il soddisfacimento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa.

Al fine di calcolare le quote di sottodotazione di pertinenza a ciascun cliente, è necessario stabilire il diritto di ogni cliente sui titoli detenuti in tale conto in base ai libri e ai registri della banca. La procedura di accertamento del diritto di ogni cliente di un OSA può quindi rivelarsi più lunga. Ciò potrebbe dare luogo a ritardi nella restituzione dei titoli e ad incertezza iniziale per i clienti in relazione ai propri diritti in caso di insolvenza.

4. Diritti sui titoli dei clienti concessi a terzi

Diritti sui titoli dei clienti concessi a terzi

Le garanzie concesse sui titoli dei clienti potrebbero avere conseguenze diverse nel caso degli ISA e degli OSA.

Nel caso in cui un cliente avesse conferito una garanzia su una quota di titoli detenuti presso un OSA e tale garanzia dovesse venire escussa dal terzo nei confronti del CSD presso il quale il conto era detenuto, potrebbe verificarsi un ritardo nella restituzione dei titoli a tutti i clienti che detengono gli stessi titoli sul relativo conto OSA, inclusi i clienti che non hanno concesso una garanzia, nonché un'eventuale sottodotazione sul conto. Nella pratica, tuttavia, riteniamo che il terzo beneficiario di un diritto di garanzia sui titoli di un cliente cerchi di escutere la propria garanzia notificando alla Banca, anziché al CSD, con

²) Euroclear S.A.

il quale non ha alcuna relazione contrattuale.

Diritti concessi a CSD

Se il CSD beneficia di un diritto di garanzia (es. diritto di ritenzione) a valere su titoli da noi detenuti per un cliente, potrebbe verificarsi un ritardo nella restituzione di titoli a un cliente (e una possibile sottodotazione) nel caso in cui non riuscissimo a soddisfare gli obblighi nei confronti del CSD e tale diritto venisse esercitato. Ciò riguarda i titoli detenuti sia in un ISA, sia in un OSA.

5. Comunicazioni CSD

Di seguito sono riportati i link alle comunicazioni effettuate dai CSD ai quali siamo partecipanti a partire dalla data del presente documento:

CSD	Link al documento informativo e/o sito web del CSD
Monte Titoli S.p.A.	https://www.lseg.com/monte-titoli-italiano
Euroclear SA/NV Belgio	https://www.euroclear.com/services/en/provider-homepage/euroclear-bank.html

Glossario

Depositario centrale di titoli (CSD): ente che registra il diritto sui titoli dematerializzati ed opera un sistema di regolamento delle operazioni effettuate su tali titoli dagli intermediari a ciò autorizzati.

Partecipante diretto: indica un ente che detiene titoli su un conto presso un CSD ed è responsabile del regolamento delle operazioni in titoli tramite un CSD. Un partecipante diretto dovrebbe essere distinto da un partecipante indiretto, che è un ente che nomina un partecipante diretto a detenere titoli per suo conto presso un CSD.

Procedura di risoluzione: indica la procedura introdotta dalla Direttiva 2014/59/UE, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (BRRD), e recepita dalla legislazione italiana. Si tratta di una procedura - gestita dalle autorità di risoluzione, che - in caso di dissesto o rischio di dissesto di una banca - mira ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. Se la risoluzione non consente di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto della banca, viene dichiarata la liquidazione coatta amministrativa.

SEE: indica lo Spazio Economico Europeo comprendente i Paesi dell'Unione europea unitamente a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Titoli: indica gli strumenti finanziari di cui alla sezione C, dell'allegato I quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II).

Disclaimer

Questo documento sarà utile nel momento in cui il cliente dovrà decidere se preferisce che deteniamo i suoi titoli in un OSA o un ISA, tuttavia non costituisce una consulenza legale, finanziaria o di qualsiasi altra forma di consulenza e non vi si deve fare affidamento come tale. Questo documento fornisce un'analisi di alto livello di diverse aree legislative complesse e/o nuove. Non fornisce tutte le informazioni che potrebbero servire al cliente per decidere quale tipo di conto o livello di segregazione è adatto alle sue esigenze. Nulla di quanto contenuto in questo documento deve essere considerato una nostra offerta, un invito ad offrire o un invito ad offrire o una raccomandazione o una raccomandazione per un particolare tipo di conto, un livello di segregazione o un'operazione e non viene rilasciata alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'accuratezza o completezza della comunicazione fornita. Il cliente può contattare i propri consulenti professionali per chiedere consigli.

Si segnala che questo documento dichiara che qualsiasi procedura di insolvenza relativa a Deutsche Bank S.p.A. debba essere regolata ai sensi del diritto italiano. Tuttavia, possono trovare applicazione nei confronti del cliente altre leggi. Ad esempio, la legge che disciplina la relazione contrattuale tra il cliente e noi, la legge del luogo dove il titolo è registrato ovvero il conto in cui i titoli sono detenuti, nonché le leggi che disciplinano i regolamenti dei CSD o gli accordi ad essi correlati. Avranno altresì rilevanza le leggi che disciplinano la costituzione del CSD, che sono individuate nelle comunicazioni fornite, a loro volta, dai CSD ai sensi dell'art. 38 del CSDR.

Le informazioni qui fornite possono essere una sintesi o una traduzione e sono soggette a modifiche senza preavviso.